

XCVIII.

TORNATA DELL'11 MARZO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

**Sommario.** — *Installazione di un segretario provvisorio — Appello nominale — Omaggi — Annunzio e fissazione del giorno per un'interpellanza del Senatore Di Pollone al Ministro di agricoltura, industria e commercio — Instanza del Senatore Lausi — Sequito della discussione sul progetto per l'istituzione della Corte dei Conti — Approvazione della nuova redazione dell'articolo 19 proposta dall'ufficio centrale ed accettata dal Ministro delle finanze — Reiezione dell'aggiunta a detto articolo del Senatore Plessa — Emendamento all'art. 37 del Senatore Chiesi — Obbiezioni e proposta al riguardo del Senatore Cibrario — Emendamento al detto articolo 37 del Senatore Lausi, combattuto dai Senatori Cibrario, Vigliani e Ministro delle finanze — Ritiro dell'emendamento Lausi — Approvazione dell'articolo 37 colla modificazione suggerita dall'ufficio centrale, non che degli articoli 38 al 41 — Proposta del Senatore Cibrario riguardo alla prima parte dell'articolo 42 — Spiegazioni richieste dal Senatore De Foresta, fornite dal Senatore Cibrario — Osservazioni dei Senatori Cibrario e Poggi (ministro senza portafoglio) — Dichiarazione del Ministro delle finanze — Proposizione del Senatore Farina combattuta dal Senatore Corsi — Aggiunta all'articolo 8 proposta dal Senatore De Foresta — Proposte dei Senatori Ceppi e Galvagno, quella di quest'ultimo combattuta dai Senatori Ceppi, Farina e Cibrario — Approvazione della prima parte dell'art. 42 secondo la proposta dell'ufficio centrale e delle due successive — Osservazioni del Senatore Vigliani sulla soppressione dei due ultimi incisi dell'articolo 42 — Risposta del Senatore Ceppi — Approvazione della proposta soppressione dei detti incisi — Ritiro dell'aggiunta all'art. 8 del Senatore De Foresta — Proposta di emendamenti e di un'aggiunta all'articolo 43 dei Senatori Vigliani e De Foresta — Rinvio dei medesimi all'ufficio centrale, non che degli articoli 43 e 45 — Approvazione degli articoli 44 e 46 — Nuova redazione dell'articolo 47, proposta dall'ufficio centrale, combattuta dai Senatori Poggi e Farina — Rinvio di detto articolo all'ufficio centrale — Approvazione degli articoli 48 al 50 colle modificazioni proposte dal Ministro delle finanze a quest'ultimo, non che dell'art. 51 — Approvazione immediata del progetto di legge per la concessione di una pensione alla vedova Grasselli.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1/2.

Sono presenti i Ministri delle finanze e d'agricoltura, industria e commercio, non che il Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo**. Dà lettura del processo verbale della precedente tornata che è approvato.

**Presidente.** Mancando due dei signori Segretari, ed il terzo trovandosi occupato come Relatore dell'ufficio centrale, e ritenuto il disposto dell'art. 7 del nostro Regolamento, il quale dice che due Segretari almeno devono essere presenti alle sedute del Senato, e vista la disposizione dell'art. 26 portante che il presidente, se non sono presenti due Segretari almeno chiama a farne le veci uno o due Senatori, scelti a preferenza tra quelli che nelle precedenti sessioni vennero eletti a Segretari, ho pregato l'onorevole Senatore San Vitale di voler riempire le parti di segretario.

Il Senato non essendo ancora in numero si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** procede all'appello nominale.

Risultano mancanti i seguenti Senatori:

Arese - Audifredi - Bevilacqua - Bolmida - Bona Borghesi - Cadorna - Cagnone - Cambray-Digny - Cantù - Capocci - Carradori - Cataldi - Caveri - Colonna Andrea - Con Ili - Corsi - D'Adda - D'Azeglio Massimo - De Ferrari Raffaele - Degregorio - Della Bruca - Della Rocca - Della Rovere - Di Fondi - Di S. Cataldo - Di San Giuliano - Doria - Fanti - Fenzi - Ferrigni - Gagliardi - Gallina - Gallone - Gamba - Ghiglini - Gozzadini - Imperiali - Lacony - Lambruschini - Lella - Manzoni - Merini - Monti - Nazari - Negri - Nigra - Oneto - Paleocapa - Pallavicini Fabio - Pallavicini Ignazio - Pallavicino Trivulzio - Pamparato - Panizza - Pareto - Pizzardi -

Plana - Porro - Prudente - Ricci - Ridolfi - Roncalli Vincenzo - Saluzzo - San Marzano - Sauli Francesco - Scacchi - Sella - Serra Domenico - Sforza - Simonetti - Sisononda - Strozzi - Tornielli - Torreinuzza - Trigona - Varano.

**Presidente.** I nomi degli assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fanno omaggio al Senato:

Il notaio M. A. Martinengo di Cuneo, di due suoi scritti, il primo col titolo: *Cenni sopra i notai e sopra il notariato*; e l'altro: *Studi sopra gli stabilimenti di credito in generale, e sopra la fondazione di società popolari e mutue di prestiti in Italia*;

La Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia di due copie del primo e secondo fascicolo del *Giornale della Commissione medesima*.

La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore **Di Pollone.** Prevalendomi della circostanza in cui vedo al banco dei Ministri l'onorevole signor Ministro di agricoltura, industria e commercio, pregherei il Senato di concedermi la facoltà di indirizzare al medesimo alcune questioni intorno allo stato in cui si trovano i lavori preparatori relativi all'esposizione di Londra.

Se il Senato crederà di concedermi questa facoltà, starò alla decisione sua ed alle convenienze del signor Ministro per esporre ciò che è opportuno di conoscere, onde antivenire i fatti avvenuti in occasione dell'esposizione di Firenze, che noi deploriamo.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.** Io mi sono già preoccupato della questione dell'esposizione di Londra, ed ho pregato la Commissione reale di riunirsi per combinare alcuni punti, onde ovviare agli inconvenienti a cui il signor Senatore Di Pollone alludeva.

Non ho poi nessuna difficoltà di rispondere fra due o tre giorni alle interpellanze dell'onorevole Senatore Di Pollone, per esempio venerdì o sabato.

*Voci.* Sabato.

**Presidente.** In seguito alla dichiarazione del signor Ministro di agricoltura, industria e commercio di essere pronto a rispondere all'interpellanza del Senatore Di Pollone sabato; se il Senato non fa difficoltà, questa interpellanza potrebbe aver luogo in tal giorno.

Chi approva voglia sorgere.

(Approvato).

Rimane inteso che sabato avrà luogo l'interpellanza indicata dall'onorevole signor Senatore Di Pollone al signor Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sull'ordine del giorno della presente seduta.

**Presidente.** L'onorevole signor Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Il signor Presidente ebbe la bontà

di annunciare che, quando oggi, dopo la discussione di questa legge, rimanesse disponibile qualche tempo, si passerebbe alla discussione della legge sulla tassa di registro. Mi permetterei di far presente che il tempo che può rimanere sarà sicuramente breve, e che anche nella discussione generale, sia per parte del signor Ministro, sia per parte dei signori Senatori che intendevano parlare, potrebbero intraprendersi discorsi di lunga lena, e che quindi sarebbe desiderabile che questa discussione non incominciasse che in principio di seduta, e così domani, anzi che oggi. Per riempire questo piccolo vuoto che rimanesse, io pregherei l'onorevole Presidente di consultare il Senato se credesse di mettere in discussione la legge sulla pensione alla vedova Grasselli, che è una legge di facile e breve discussione. Non sarebbero ancora passate le 48 ore dalla distribuzione della relazione, ma il Senato può declinare dal suo Regolamento, come ha declinato in altre circostanze, trattandosi di una legge che non presenta alcuna difficoltà. Già la famiglia Grasselli sta da molto tempo in attenzione di questo provvedimento, e credo che oltre al bene della famiglia Grasselli, ci sarebbe utilità a che questo progetto fosse presto ridotto a legge anche per lo spirito che informa il progetto medesimo, e per i savi riflessi che su questo proposito ha creduto di esporre l'ufficio centrale.

Pregherei adunque il Presidente a proporre al Senato che, rimanendo qualche tempo dopo la discussione della legge sulla Corte dei conti, fosse impiegato di preferenza a discuterlo ed a votare la legge sulla pensione alla vedova Grasselli.

**Presidente.** Faccio osservare all'onorevole Senatore Lauzi che il progetto da lui accennato non è stato decretato di urgenza, che poi la relazione non fu distribuita che ieri, e per conseguenza non potrebbe essere posto in discussione che domani.

Avvertirò esservi urgenza grandissima di entrare nella discussione della legge relativa alla tassa di registro, o che il Senato trovandosi in numero, siccome spero che l'attuale discussione non durerà tutta la seduta, si potrebbe approfittare utilmente della restante parte della medesima per intraprenderne la discussione.

Tuttavia quando sarà terminata la discussione sull'attuale progetto di legge, e votato il medesimo, interrogherò il Senato se crede di dar passo alla legge che accennava l'onorevole Senatore Lauzi.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI.

**Presidente.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'istituzione della Corte dei conti.

Prima di tutto pregherò l'ufficio centrale di volere far conoscere al Senato qual fu il risultato del nuovo

esame sull'art. 19, il quale fu sospeso nella seduta di ieri.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio centrale ha l'onore di proporre al Senato il seguente articolo:

« Ove la Corte riconosca contrario alle leggi ed ai regolamenti economici alcuno degli atti o decreti sovra accennati (art. 16, 17, 18), ricuserà il suo visto con deliberazione motivata.

« La deliberazione sarà trasmessa dal Presidente ai Ministri cui spetta, e quando questi persistano, sarà presa in esame dal Consiglio dei Ministri.

« Se esso risolverà che l'atto o decreto debba avere corso, la Corte sarà chiamata a deliberare e se non troverà sciolta la difficoltà lo manderà a registrare e vi apporrà il visto con riserva ».

**Presidente**. Il testo dell'articolo 19 è riformato dall'ufficio centrale in questi termini (*V. sopra*).

Interrogo il Ministro delle finanze se accetta questa redazione.

**Ministro delle Finanze**. Il Ministro accetta.

**Presidente**. Se nessuno domanda la parola metto ai voti questo articolo con riserva dell'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza, la quale verrebbe o come alinea a questo articolo, o come articolo addizionale allo stesso.

Siccome ieri si ora rimandata la discussione sull'articolo 19, non ebbi tempo di interpellare il Senato se intendeva di appoggiarlo. Mi riservo perciò di interrogarlo al proposito dopo che sarà votato quest'articolo.

Comincerò quindi dal mettere ai voti l'art. 19 riformato dall'ufficio centrale che rileggerò (*V. sopra*).

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dal signor Senatore Plezza la quale è così concepita:

« I casi di visto con riserva saranno descritti per ordine di data in apposito registro del quale, come pure delle motivate deliberazioni della Corte ad essi relative, avranno diritto di avere visione i membri del Parlamento ».

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(Appoggiato)

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore **Plezza**. Ho già esposte nella seduta di ieri le ragioni sulle quali è appoggiata la mia aggiunta. A quelle debbo aggiungerne ancora un'altra ed è che con questo registro si eviterà l'inconveniente che recentemente si verificò in Senato di fare, cioè, interpellanze senza esser informati del vero stato delle cose, come avvenne in quella dell'onorevole Senatore Pareto.

Mi pare che questa ragione sia tanto grave da richiedere che sia provvisto, onde evitare che si rinnovi.

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. È solamente per dichiarare che

la maggioranza dell'ufficio centrale, cioè 4 contro 1, credo di non dover accettare quest'aggiunta.

**Presidente**. La dichiarazione che ha fatto il signor Relatore, dichiarazione la quale era conforme a quanto avea già detto nell'adunanza di ieri...

Senatore **Plezza** (*interrompendo*). Desidererei sentire dall'ufficio centrale le ragioni che lo consigliano ad opporsi alla mia proposta.

**Presidente**. Ella ha intesa la dichiarazione del Relatore.

Senatore **Plezza**. Ma questa non è una ragione (*ilarità*).

**Presidente**. È una dichiarazione.

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dal sig. Senatore Plezza, chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Ora passeremo all'art. 37 sul quale ieri si era incominciata la discussione.

La parola spetta al Senatore Chiesi il quale non poté ieri continuare il suo discorso per non esser più il Senato in numero.

Senatore **Chiesi**. Io proporrei che quest'articolo fosse concepito nei seguenti termini: « Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, o di falsificazione, ne informerà il mezzo del consigliere che rappresenta il Pubblico Ministero, il Ministro di grazia e giustizia ecc. »

La ragione di questa modificazione è per me semplicissima. Si tratta di mettere in armonia l'art. 37 coll'art. 6, il quale attribuisce le funzioni di Pubblico Ministero al consigliere della Corte meno anziano. Importa di avvertire che secondo il sistema adottato dall'ufficio centrale ed approvato dal Senato non vi è Pubblico Ministero nella Corte, ossia non vi è funzionario che stabilmente eserciti le attribuzioni del Pubblico Ministero. Queste funzioni si esercitano, secondo l'art. 6, dal consigliere meno anziano, in forza di una speciale delegazione della legge. Questa speciale delegazione della legge viene conferita al consigliere meno anziano in caso di giurisdizione contenziosa. Il caso, cui accenna l'art. 37, non è, propriamente parlando, caso di giurisdizione contenziosa. Si tratta invece semplicemente, giusta quest'articolo, di dare un'informazione al Ministro di grazia e giustizia, la quale informazione può dar luogo ad un giudizio criminale a carico del contabile che si è reso reo di concussione o di frode.

Io credo perciò che anche in questo caso il consigliere che rappresenta il pubblico ministero abbia bisogno di una esplicita delegazione della legge per esercitare le attribuzioni a cui accenna l'art. 37, di cui è questione.

Ecco il perchè ho stimato necessario il sottoporli la modificazione che ho avuto l'onore di leggere.

Senatore **Poggi**, *Ministro senza portafoglio*. Domando la parola.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. Domando la parola.

**Presidente**. La parola è al signor Ministro Poggi.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** La cedo all'onorevole relatore.

**Senatore Cibrario, Relatore.** Desideravo solo di notare che le osservazioni dell'onorevole Chiesi non sono senza fondamento. Qui si tratta di una semplice informazione che può essere fatta, come tutte le altre comunicazioni della Corte, dal Presidente della medesima.

In conseguenza l'ufficio centrale proporrebbe di togliere le parole *col mezzo del pubblico ministero*.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** Si potrebbe dire *per mezzo del presidente*.

**Senatore Cibrario, Relatore.** Non è necessario, mentre da tutto il contesto della legge risulta che il presidente ha egli solo le relazioni col Ministero e le amministrazioni che ne dipendono, che esso è l'organo ufficiale della Corte.

**Presidente.** Secondo la proposta del Senatore Chiesi l'articolo 37 rimarrebbe concepito in questi termini:

« Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione ne informerà col mezzo del consigliere che rappresenta il pubblico ministero, il Ministro di grazia e giustizia. . . »

**Senatore Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cibrario, Relatore.** Debbo avvertire che nell'art. 6 si è adottato che chi esercita le funzioni del pubblico ministero, è il consigliere meno anziano, quindi allorchè si dice *pubblico ministero*, s'intende il consigliere meno anziano che lo rappresenta.

L'ufficio centrale va più in là, trova che l'ufficio del Pubblico Ministero non è necessario, ma che basti che il Presidente ne informi il Ministro, come per tutti gli affari d'indole amministrativa; per conseguenza propone di cancellare le parole *col mezzo del Pubblico Ministero*.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Ministro Poggi.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** Se il Senatore Chiesi ha da aggiungere qualche cosa, io parlerò dopo.

**Senatore Chiesi.** Io giustificai il mio emendamento coll'osservare che le funzioni di Pubblico Ministero erano affidate al consigliere meno anziano in forza di una speciale delegazione nel caso di giurisdizione contenziosa, e che il caso, a cui accenna l'art. 37, non essendo di giurisdizione contenziosa, era necessario che il consigliere incaricato delle funzioni del Pubblico Ministero venisse con espressa delegazione della legge autorizzato ad esercitare le incumbenze a cui accenna l'articolo medesimo.

Per questo motivo credetti necessario di dichiarare che l'informazione dovesse pervenire dal consigliere rappresentante il Pubblico Ministero. Ad ogni modo dopo la modificazione fatta dall'ufficio centrale, non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento e di ac-

cettare l'articolo colla modificazione proposta dallo stesso ufficio centrale.

**Presidente.** Il signor Ministro Poggi ha la parola.

**Senatore Poggi, Ministro senza portafoglio.** Rinunzio alla parola.

**Presidente.** Rileggerò l'articolo 37 per metterlo ai voti.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Io mi permetterei di fare una piccola osservazione su questo articolo. Qui si dice: « Se nello esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione, ecc. »

Ora a me pare che il riconoscere se sianvi atti criminali imputabili ad alcuno, sia già una funzione propria dei Tribunali ordinari, e che con simili giudizi la Corte impingerebbe nelle attribuzioni del potere giudiziario. Credo adunque che il pensiero che informa quest'articolo potrebbe essere più regolarmente espresso.

Io proporrei quindi che alle parole: « che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode, ecc. » si sostituissero queste: « che sianvi indizi di concussione, ecc. » Di modo che l'articolo direbbe: « Se nell'esame del conto osservi la Corte che sianvi indizi di concussione, di frode o di falsificazione, ne informerà, ecc. »

**Presidente.** Ne farebbe oggetto di un emendamento?

**Senatore Lauzi.** Lo proporrei a guisa d'emendamento.

**Presidente.** Abbia la bontà di deponlo per iscritto sul banco della presidenza.

**Senatore Cibrario, Relatore.** L'articolo che sta nel progetto che stiamo discutendo non è che la traduzione dell'art. 12 della legge del Belgio, il quale è così concepito:

« Si dans l'examen des comptes, la Cour trouve des faux ou des concussions, il en est rendu compte au Ministre des finances et référé au Ministre de la justice qui font poursuivre les auteurs devant les tribunaux ordinaires. »

Il sostituire la parola *indizi* credo potrebbe produrre inconvenienti, perchè gli indizi possono essere più o meno gravi, e sarebbe un mettere la Corte dei conti nella circostanza di dover denunziare gli indizi leggieri, oppure di astenersi dal denunziarli, quando si trattò di indizi gravi, sarebbe dunque un dare all'articolo una estensione ancora maggiore di quella che ha.

L'ufficio centrale è d'avviso che la Corte debba essere convinta che veramente vi è un falso, vi è una concussione: quando ciò sia, ne riferisce al Ministro di grazia e giustizia perchè proceda. Il Ministro farà esaminare dai funzionari competenti questa comunicazione, e se vedrà che sia il caso di procedere, lo farà; la questione è lasciata alla sua responsabilità.

Nella legge del 1859 si dice: « Se nell'esame dei

conti la Corte riconosce potersi apporre ad alcuno atti di concussione o falsificazione di carte, ne informa il Ministro di grazia e giustizia, ed il Ministro da cui dipende il contabile imputabile affinché si proceda dinanzi l'autorità competente. »

Questa disposizione non ha mai prodotto inconvenienti.

**Senatore Lauzi.** Nello spirito siamo d'accordo; ma quando l'onorevole Relatore mi dice che la Corte prima di fare questa comunicazione al Ministro deve essere convinta che esistono questi atti, conferma ciò che io ho detto, cioè che deve esercitare un'inchiesta, riunire delle prove, in somma fare ciò che costituisce veramente le funzioni del potere giudiziario.

Non ho difficoltà di riconoscere che il testo della legge è conforme più o meno alla legge del 1859 ed a quelle di altri paesi: se si trattasse di toccare la legge in questa sola parte, ed obbligarla al rinvio all'altra Camera per tale sola modificazione, io me ne asterrei; ma poichè la legge, per le variazioni già subite debbe ritornare all'altro ramo del Parlamento, mi permetto di proporre una cosa, che, secondo me, costituisce un miglioramento della legge; sempre però disposto a rimettermi alle deliberazioni del Senato.

**Presidente.** Interrogo il Senato se intenda appoggiare l'emendamento del Senatore Lauzi.

(Appoggiato).

Desidera forse il Senatore Lauzi di aggiungere qualche altra osservazione a maggiore sviluppo della sua proposta?

**Senatore Lauzi.** Dirò solamente, che quando ho parlato di indizi non intesi parlare di indizi vaghi e leggieri, ma tali, che presso un'autorità giudiziaria sarebbero bastevoli a dare luogo ad un'inchiesta.

**Presidente.** L'emendamento consiste nel sostituire alle parole: « che siano ad alcuno imputabili atti di concussione ecc. le seguenti: « che sianvi indizi di concussione, ecc. »

La parola spetta al Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** Farò un brevissimo riflesso per dimostrare che passa una essenziale differenza tra la redazione proposta dal Senatore Lauzi, e quella dell'articolo che discutiamo. Secondo la proposta del Senatore Lauzi, ogni qualvolta esistono indizi dei reati che sono indicati in quest'articolo, converrebbe farne relazione al Ministro della giustizia. Ora non occorre sempre di fare questa relazione, di dare quest'informazione al detto Ministro, tuttavolta che si riscontrano indizi di reità; bisogna inoltre che risulti della possibilità di fare un processo, al supposto autore del reato, al che alludono precisamente le espressioni *reato ad alcuno imputabile*, e le altre che esistono nella legge ora vigente, *reato che ad alcuno si possa apporre*; imperciocchè se un contabile sospetto di reità, per esempio, fosse morto, sebbene a carico di esso insorgano indizi, esistano prove le più chiare di alcuno dei reati che sono contemplati in quest'articolo, non oc-

correrebbe certamente, come ben vorrà riconoscerlo il Senatore Lauzi, di informarne il Ministro della giustizia; poichè tale partecipazione sarebbe priva di scopo: quindi io credo che sia molto più esatta la locuzione che trovasi usata nell'articolo proposto dall'ufficio centrale, che non sarebbe quella che il Senatore Lauzi vorrebbe surrogarvi.

Perciò io sarei d'avviso che il Senato debba mantenere l'articolo quale è proposto dall'ufficio centrale.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Anch'io per verità preferisco alla redazione dell'onorevole Senatore Lauzi quella dell'ufficio centrale, parendomi che questa significhi precisamente, che quando la Corte riconosce esistervi qualcheduno degli atti ivi accennati, allora debba darne conto al Ministro della giustizia.

Pare a me che la parola *indizi* sia troppo vaga, pigliandola nel semplice senso comune.

La Corte debbe avere per ufficio non di riferire di soppiatto al Ministro, ma quando dall'esame delle carte vegga esistervi atti di concussione, che possano imputarsi ad alcuno, deve darne conto o non solamente cercare se vi sono o non indizi di concussione o di frode.

**Senatore Lauzi.** Vedendo la mia proposta oppugnata dall'onorevole Senatore e valentissimo giureconsulto Vigliani, e non vedendola propugnata da alcuno, io la ritiro.

**Presidente.** Se la ritira, metto ai voti l'articolo.

**Senatore Castell Edoardo.** In questo articolo è detto: « Se nell'esame del conto la Corte osservi che siano ad alcuno imputabili atti di concussione, di frode o di falsificazione ne informerà col mezzo del Pubblico Ministero ». Ora il *Pubblico Ministero*....

*Voci.* Questa parte è tolta.

**Senatore Castell Edoardo.** Allora non ho più osservazioni da fare.

**Presidente.** Metto ai voti l'articolo 37 colla modificazione dell'ufficio centrale (*V. Sopra*).

(Approvato)

Art. 38.

« I giudizi sui conti sono pubblici. Sarà sempre sentito il Pubblico Ministero ».

(Approvato)

Art. 39.

« Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'Agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto liquida il debito dell'Agente e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento ».

(Approvato)

Art. 40.

« L'Agente può opporsi alle decisioni della Corte nel termine di trenta giorni dalla notificazione in persona o al suo domicilio per mezzo dell'Amministrazione da cui dipende.

« Non si ammettono opposizioni allorchè la condanna riguardi partite del conto alle quali si riferiscono le osservazioni notificate all'agente, nel modo indicato all'articolo 36.

« Il giudizio sulle opposizioni non sospenderà l'esecuzione della decisione, eccetto i casi nei quali la sospensione sia ordinata dalla Corte, sentito il Pubblico Ministero, prima di passare al giudizio del merito ».

(Approvato).

Art. 41.

« Le decisioni della Corte potranno essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari:

« a) Del ricorso per annullamento;

« b) Del ricorso per revocazione.

« Essi si possono sperimentare tanto dall'Agente contabile, quanto dal Pubblico Ministero.

« In nessun caso sospendono l'esecuzione delle decisioni impugnate ».

(Approvato).

Art. 42.

« Il ricorso per annullamento è ammesso per violazione di forme o di legge.

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato.

« La decisione del Consiglio sarà dal suo Presidente partecipata alla Corte.

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata ».

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L'ufficio ha l'onore di proporre al Senato di sostituire alla prima parte dell'articolo presente, la prima parte dell'art. 44 del progetto ministeriale a questo corrispondente, la quale è così concepita:

« Il ricorso per annullamento è ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere o di incompetenza per ragione di materia ».

Ad imitazione di quanto venne stabilito in altri paesi, l'ufficio centrale aveva modificato in questo senso il primo inciso:

« Il ricorso per annullamento è ammesso per violazione di forma o di legge ».

Ma l'ufficio ha considerato che in fatto poi queste

violazioni di forma o di legge non si verificano. Inoltre osservò che questa espressione surrogata al testo ministeriale poteva dar luogo a cavilli, a liti temerarie. In conseguenza pregherebbe il Senato di ritornare al testo dell'art. 44 del progetto del Ministero, pel primo alinea.

**Presidente**. La parola è al Senatore **Vacca**.

Senatore **Vacca**. Non potrei che associarmi alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore dell'ufficio centrale, giacchè quelle che io intendevo di presentare, miravano appunto a far ristabilire in questa parte il testo ministeriale.

Non mi resta adunque che a far plauso a quanto disse testè l'onorevole Senatore **Cibrario**.

**Presidente**. L'ufficio centrale propone di ristabilire il primo alinea dell'articolo 44 del progetto ministeriale, cui corrisponde il primo alinea dell'articolo ora in discussione.

Il resto dell'articolo sarebbe quello dell'ufficio centrale.

Senatore **De Foresta**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Foresta**. Pregherei l'ufficio centrale a spiegarci in qual modo giudicherà la Corte dopo l'annullamento, se la prima decisione sia già stata presa a sezioni riunite.

Nell'articolo 8 è lasciata facoltà al Presidente della Corte di far deliberare la Corte a sezioni riunite quando lo stini opportuno.

Potrebbe quindi darsi che occorresse qualche caso in cui il Presidente stimasse di far giudicare sui conti a sezioni riunite e che questa decisione fosse annullata. In qual modo, domando io, sarà allora giudicata la cosa dopo l'annullamento?

Aspetterò le spiegazioni che sarà per dare l'ufficio centrale per vedere se sia il caso di proporre qualche modificazione.

Senatore **Cibrario**. Si è data facoltà nell'articolo 8 al Presidente della Corte di far deliberare, in certi casi nei quali giudicherà trattarsi di questioni assai gravi, la Corte a sezioni riunite.

Adesso l'onorevole mio collega ed amico Senatore **De Foresta**, prevede il caso in cui per un rinvio di causa debba di nuovo la Corte radunarsi per deliberare a sezioni riunite: e noterebbe l'inconveniente che non vi sarebbe un maggior numero di voti, guarentigia che la legge ha voluto che ci fosse nel giudicare di un rinvio, e così perchè la prima volta si sarebbe già decisa la questione a sezioni riunite, la seconda si deciderebbe egualmente collo stesso numero di suffragi la stessa questione che diventa per il rinvio assai più importante.

Io risponderò con un assioma legale, che l'onorevole Senatore **De Foresta** insegna a me, che cioè la legge provvede ai casi frequenti, non a quelli che possono accadere rarissime volte. Per conseguenza io non saprei in qual altro modo rispondere.

Senatore **De Foresta**. Io imparo dall'onorevole Relatore mio amico che la legge deve prevedere tutti i

casi possibili e non lasciare senza risoluzione quelli che possono dar luogo a gravi inconvenienti, come sarebbe questo.

Mi pare però che vi sarebbe mezzo per antivenire alla difficoltà che io credo gravissima e potrà non essere così infrequente come si suppone, o con dichiarare che nel caso che la decisione annullata fosse stata pronunciata a sezioni riunite, giudicherà il Consiglio di Stato a sezioni riunite, oppure con provvedere nel regolamento a che il Presidente della Corte faccia uso della facoltà che gli attribuisce l'articolo 8 soltanto per casi disciplinari o per i casi di riscontro preventivo, e non mai per dare giudizi sui conti, nei quali casi la decisione è soggetta all'annullamento.

Se l'ufficio centrale e specialmente il signor Ministro delle finanze.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Senatore De Foresta.** . . . dessero affidamento che si provvederà in questo modo nel regolamento, io mi terrei per soddisfatto e non proporrei alcuna modificazione, diversamente non potendo io votare una disposizione che darebbe luogo ad un grave sconcio nell'amministrazione della giustizia, domanderei che si dichiarasse, che nel caso in cui la decisione annullata fosse stata emessa dalla Corte a sezioni riunite, debba parimenti il Consiglio di Stato giudicare a sezioni riunite come ho già detto.

**Ministro delle Finanze.** Domando la parola.

**Presidente.** L'ha domandata prima il ministro Poggi.

**Senatore Poggi.** *Ministro senza portafoglio.* Io mi penetro della difficoltà affacciata dal Senatore De Foresta perchè l'articolo 8 veramente è concepito in un modo così indeterminato che lascia facoltà al Presidente della Corte dei conti di far giudicare i casi che si presentano alla decisione della Corte anche a sezioni riunite.

Non dice solamente nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, ma lascia all'arbitrio del Presidente il riunire la Corte intera tutte le volte che egli lo creda conveniente.

Ora non si potrebbe dire che il caso della prima pronunzia della Corte dei conti a sezioni riunite fosse così infrequente, come rifletteva l'onorevole Relatore dell'ufficio centrale; potendo dipendere dal Presidente il riunirle più spesso che egli crede. Onde l'inconveniente accennato dal Senatore De Foresta potrebbe avverarsi spesso.

Sarei perciò di parere che fosse detto che tutte le volte che la Corte dei conti ha pronunziato il suo giudizio a sezioni unite, sia una prima volta, sia dopo un annullamento, il Consiglio di Stato pronuncerà, sul ricorso che venga interposto, a sezioni pure unite, questo parrebbe a me il modo migliore per evitare l'inconveniente giustamente rilevato dal Senatore De Foresta.

**Senatore Farina.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola spetta al signor Ministro delle Finanze.

**Ministro delle Finanze.** Io avevo domandato la

parola semplicemente per rispondere all'onorevole Senatore De Foresta che se a lui, persona competentissima in questa materia, pareva sufficiente che il Ministero prendesse l'impegno di provvedere nel regolamento a che il Presidente della Corte dei conti non facesse mai giudicare nella prima volta i conti degli agenti contabili che da una sola delle sezioni, io dichiaro di poter formalmente prendere questo impegno.

A me parrebbe poi che, leggendo con qualche attenzione quest'articolo, se forse il concetto suo non è abbastanza esplicito, tuttavia esso può stare com'è, perchè all'quando si dice: « in caso di rinvio a un secondo giudizio » non viene in mente a nessuno che si rimandi per un secondo giudizio agli stessi giudici, la Corte pronuncerà in questo caso a sezioni riunite.

Tuttavia, non essendo io legale non posso forse misurare tutto il valore di questa cosa, epperò se ad un eminente giureconsulto, quale è il Senatore De Foresta, pare che possa bastare il sussepresso impegno, io, ripeto, lo assumo.

**Senatore Farina.** L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Foresta mi pare di molto peso; parmi però che essa si possa risolvere in modo soddisfacente per tutti quando il Senato, prevalendosi della facoltà che gli è espressamente riservata dall'articolo 65 del suo regolamento facesse un'aggiunta all'art. 8, nel quale si determinasse che il Presidente della Corte non debba far deliberare a classi riunite in prima cognizione i casi dei conti di contabili.

Così facendo si darebbe peso e vita all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore De Foresta, o si eviterebbe l'inconveniente di rimettere in definitiva la decisione relativa a conti d'un Tribunale composto di giudici inamovibili ad un Tribunale di giudici amovibili, quale sarebbe il Consiglio di Stato, il quale non determinerebbe che la massima legale, e la Corte poi applicherebbe questa massima nelle sue funzioni di Tribunale composto di giudici inamovibili.

A questo modo mi pare sarebbero evitate tutte le difficoltà, e combinata la giusta idea dell'onorevole Senatore De Foresta coll'esigenza della legge.

**Senatore Corsi.** Domando la parola.

**Presidente.** L'ha chiesta prima il relatore dell'ufficio centrale.

**Senatore Cibrario.** Io la cedo.

**Presidente.** In questo caso la parola è al Senatore Corsi.

**Senatore Corsi.** Io credo che non siavi necessità di variare il progetto dell'ufficio centrale. Io penso che quando nell'articolo 8 si è detto: *la Corte delibera non si è detto la Corte giudica.*

Quando si parla di giudizi, quando la Corte dei conti si costituisce Tribunale per giudicare, e che vi sono le parti in presenza, questa Corte riceve in sé tutti quegli attributi e posizioni che hanno i magistrati, che hanno le Corti d'appello, che hanno precisamente i Corpi giudiziari.

Ora questi Corpi allorchè sono costituiti, ed anche divisi in sezioni quando trattasi di giudicare non lo fanno che in sezioni separate, e non è il caso che qui si debba ricorrere all'art. 8 perocchè, io ritengo, (almeno così mi pare secondo il mio debole giudizio) che quando si dice che la Corte *delibera*, ciò si riferisce a' fatti di amministrazione, a' fatti in cui essa precisamente esercita l'ufficio amministrativo, e che quando la Corte *giudica*, non può giudicare in sezioni riunite, e questa facoltà non le è data che quando vi è il rinvio fatto dal Consiglio di Stato, ed in questo caso siccome non vi è altro Tribunale da potervi sostituire, a differenza di ciò che si fa nei giudizi civili, nei quali la Cassazione sostituisce un'altra Corte alla prima, così si è trovato il modo di potervi rimediare bensì in parte con gli stessi giudici, ma aumentando il loro numero e riunendo le sezioni.

Io credo che l'ufficio centrale quando si trovò di fronte alla difficoltà, ha bensì parlato di sezioni riunite, ma solo per i casi di annullamento e di rinvio, ed ha poi inteso stabilire che nel primo giudizio non debbano mai esservi le sezioni riunite.

Ora non fa difficoltà la parola; perchè altro è dire *deliberare* ed altro *giudicare*. Per Corpi esercenti una giurisdizione conviene con parole tecniche ben fissare le idee ed il portato delle disposizioni relative.

Non fa difficoltà poi, e spieghi ancora più la intenzione della legge, il precisare il caso in cui le sezioni si riuniscono, cioè quello di annullamento e di rinvio.

Per conseguenza io propongo, od almeno secondo il mio avviso credo che non sia opportuna veruna correzione dell'articolo..

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore De Foresta ha domandato la parola, il signor Senatore Cibrario credo non avrà difficoltà di parlare poi in seguito.

Senatore De Foresta. Io non posso ammettere la distinzione che faceva l'onorevole preopinante tra le decisioni e le deliberazioni della Corte.

Non credo d'aver bisogno di fare in proposito alcuna osservazione.

Nel mio particolare, massime dopo le spiegazioni opportunamente date dal signor Ministro delle finanze, mi sarei accontentato della sua formale dichiarazione che si sarebbe provvisto nel regolamento, acciòchè il presidente della Corte non faccia mai uso della facoltà che gli è data nell'art. 8.

Ma dacchè mi si osserva che a termini del regolamento del Senato, quantunque l'articolo 8 sia già stato votato, può tuttora farsi un'aggiunta, certamente sarebbe mezzo più sicuro il farla in modo che non possa derivare lo inconveniente che io ho additato al Senato.

Io proporrei pertanto che nel capo verso dell'articolo 8 dopo le parole « il Presidente lo reputi opportuno » si aggiungano le seguenti: « non però mai allorchè la Corte giudichi sopra un conto in prima istanza. »

In questo modo sarebbe tolta ogni difficoltà.

Io pregherò l'ufficio centrale pertanto di vedere se possa accettarla.

La facoltà che gli è data dall'articolo 8 sarebbe dunque limitata in modo, che non possa avvenire mai caso che la Corte avendo già giudicato in prima istanza a sezioni riunite, dopo lo annullamento gli stessi giudici dovessero ritrattare essi medesimi il loro giudicato.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Ceppi, dopo al Senatore Galvagno, e poscia all'onorevole relatore.

Ma sarà bene che prima di tutto io dia lettura al Senato della disposizione del regolamento che si riferisce alle aggiunte le quali venissero a farsi agli articoli già votati.

Senatore Ceppi. La mia osservazione escluderebbe forse il bisogno di questa lettura.

Presidente. Siccome l'onorevole Senatore De Foresta ha accennato che il nostro regolamento permetterebbe di fare un'aggiunta ad un articolo già votato, è bene che il Senato abbia presente la disposizione di questo articolo, che è il secondo alinea dell'art. 65. « Lo aggiunte, sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implichino contraddizione con i voti già emessi. »

La parola è al signor Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. Se l'ufficio centrale avesse mantenuto il mezzo di annullamento per violazione di legge, io concorrerei pienamente nell'opinione espressa dall'onorevole Senatore De Foresta che ci sarebbe questa difficoltà, perchè occorrendo il caso di annullamento dovrebbe la causa ritornare alla Corte per un secondo giudizio nel merito. Ma posto che si è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato equivalente a quello del ricorso in cassazione per incompetenza o per eccesso di potere, io voglio far presente al Senato che in questo caso si annulla senza rinvio.

Io ebbi l'onore di far parte della Corte di cassazione; e mi appello a tutti coloro, e massimamente all'onorevole consigliere De Foresta, che conoscono bene la materia, per dire che in questo caso si annulla senza rinvio. La Corte dei conti giudica per incompetenza? Il suo giudizio è annullato senza rinvio: la Corte dei conti ha ecceduto, o in tutto o in parte, i limiti della sua giurisdizione, ha commesso un eccesso di potere? si annulla il suo giudizio in tutto o in parte senza rinvio. Dunque non può più venire il caso di un secondo giudizio nel merito, perchè nel merito nulla vi ha da giudicare.

Ma la mia osservazione porta che abolendo il ricorso per annullamento per violazione di legge, bisogna necessariamente anche abolire il membretto dell'articolo in discussione dove si dice; « in caso di rinvio a un

secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite. » Togliendo questo membretto viene risolta e tolta la difficoltà delle sezioni riunite sollevata dal Senatore De Foresta, e credo non occorra altra osservazione.

**Presidente.** Ella fa una proposta speciale di questa soppressione ?

Senatore **Ceppl.** D'accordo coll'ufficio centrale proporrei di annullare oltre le parole *violazione di legge*, anche per una conseguenza necessaria il membretto, « in caso di rinvio ad un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite. » Non ci è ricorso in cassazione sul merito.

**Presidente.** L'onorevole signor Senatore Galvagno ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Mentre mi associo alle osservazioni fatte dal Senatore Corsi, il quale crede che non sia necessario verun cambiamento, non potrei ammettere l'osservazione fatta dal Senatore Ceppl, che cioè l'annullamento possa solamente aver luogo per abuso di potere e per incompetenza per ragion di materia, perchè l'articolo 42 parla di ricorso per annullamento...

Voci. È riformato.

Senatore **Galvagno.**..... Comunque io diceva che non occorre un'aggiunta all'art. 8, perchè per farvi luogo; bisognerebbe supporre che la facoltà del Presidente vada sino al punto di poter riunire le classi, quando la Corte giudica in prima istanza. Ora dico che mai questa legge può avere una tale interpretazione.

Quindi in questo stato di cose crederei che nessuna aggiunta occorra di fare all'art. 8 e che la legge possa stare così.

Vedrà poi il Senato se, essendosi riformata la prima parte dell'art. 42, sia il caso di accettare l'emendamento proposto dal Senatore Ceppl.

**Presidente.** La prima parte dell'art. 42 non è ancora stata votata, ma l'ufficio centrale propone che a questa prima parte si sostituisca la prima parte dell'art. 44 del progetto ministeriale.

Senatore **Farina.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Farina.** Sarebbe bene che si votasse la prima parte, perchè ciò che segue potrebbe quindi coordinarsi con essa.

**Presidente.** Quando si domanda la divisione, essa è di diritto, e non ho difficoltà di mettere ai voti la prima parte di quest'articolo.

Se non c'è difficoltà la metto ai voti...

Senatore **Galvagno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Galvagno.** Io domanderei all'ufficio centrale se per semplice violazione di legge non vi è più nessun rimedio. Giacchè troverei un po' doloroso che un contabile condannato, non possa per violazione di legge aver mezzi di ricorso; andrei perciò a rilento prima di riformare quest'articolo, a meno che il giu-

dicio di rinvocazione si voglia estendere anche nei casi di violazione di legge; locchè non credo conveniente. Mi pare dunque che si debba lasciare l'articolo come sta.

**Presidente.** Secondo la proposta dell'onorevole Senatore Farina si voterà separatamente questa prima parte dell'articolo.

L'ufficio centrale persiste nella sua proposta?

Senatore **Cibrario, Relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cibrario.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Cedo la parola al Senatore Ceppl perchè dirà meglio le cose.

**Presidente.** Allora la parola è all'onorevole Senatore Ceppl.

Senatore **Ceppl.** Sicuramente che la questione può consistere nell'ammettere, o non, il ricorso di annullamento per violazione di legge; stando ai principii generali, stando ai principii più razionali in materia giudiziaria, credo che si dovrebbe ammettere tale ricorso, e tant'è che nell'ufficio centrale prevalse dapprima l'idea di introdurre anche la violazione di legge; ma poi venne osservato che anche in pratica in Francia dove la cosa funziona da tanto tempo furono ben rari e sono anche di antica data i casi di ricorso per violazione di legge amministrativa, per cui le persone che hanno da applicarla hanno una pratica tale per cui può succedere ben raramente la violazione di legge; all'opposto venne considerato, venne rappresentato dal Ministero e da coloro che ebbero parte nella formazione del primo progetto di legge che la violazione di legge poteva prestarsi ad un'infinità di querele pretestuose, e che si poteva ricorrere ad ogni piè sospinto alla violazione di legge per paralizzare l'esecuzione di una sentenza; fra mezzo a questo contrasto di cose sicuramente ciascuno può avere una propria tendenza.

Il desiderio della perfezione condurrebbe piuttosto ad ammettere il ricorso per violazione di legge; ma la perfezione in certe cose può lasciar luogo ad inconvenienti e l'ufficio centrale si è persuaso che nella specialità del caso si poteva escludere. Una volta esclusa la violazione di legge non viene certamente più il caso di pronunciare il giudizio nel merito perchè non si può annullare nel merito; e così risolta la questione, l'ufficio centrale persiste nell'ammettere la prima parte del primitivo progetto dell'articolo di cui si tratta, ed io propongo di annullare le ultime parti dell'articolo che parlano di rinvio, e di secondo giudizio nel merito.

**Presidente.** Se non c'è altra osservazione metterò ai voti la prima parte di quest'articolo 42, secondo la proposta dell'ufficio centrale.

Senatore **Galvagno.** Prego il Senato a ben ritenere che l'onorevole Senatore Ceppl che ha parlato per l'ufficio centrale, propone la soppressione delle parole *violazione di legge*, supponendo che tal caso non possa accadere. Dunque queste parole non pregiudicano, solo si crede siano inutili, perchè le leggi amministrative

sono interpretate da persone molto pratiche in tali affari.

Ma se la violazione succede, non vi sarà rimedio? Mi pare che questo rimedio vi dovrebbe essere. Se queste parole, come dissi, non recano pregiudizio, lasciamole nella legge.

Senatore **Farina**. Mi pare che l'inconveniente nascerà dalla grande quantità di liti che si faranno per presunta violazione di legge, non perchè vi sia realmente; e siccome appunto vi sarà una grande quantità di casi, sorgerà il gravissimo inconveniente che per una grande quantità di cause già decise da un Tribunale composto di giudici inamovibili, si ricorrerà ad un Tribunale composto di giudici amovibili.

Per conseguenza io credo di dover grandemente appoggiare l'emendamento proposto dall'ufficio centrale.

Senatore **Cibrario**. Vorrei ancora ripetere quello che è già stato accennato dall'onorevole mio collega Senatore **Ceppi**; cioè che dal 1807 funziona in Francia la Corte dei conti, e che in tutti i trattati della giurisprudenza della medesima e nella raccolta delle sue decisioni non si trova un sol caso di violazione di legge.

**Presidente**. Metto ai voti la prima parte dell'art. 42 riformata dall'ufficio centrale (V. sopra).

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Rammenta il Senato che si è proposta dall'onorevole Senatore **De Foresta** un'aggiunta.

Senatore **De Foresta**. Mi pare che prima di deliberare su questa aggiunta, converrebbe deliberare sulle modificazioni che si vogliono fare all'art. 42:

**Presidente**. Appunto io intendeva di riservare l'esame della sua aggiunta fin dopo la votazione delle parti di questo articolo che rimangono da discutersi.

Metterò ai voti separatamente le altre parti di questo articolo.

Senatore **Vigliani**. Ho chiesto la parola sulla proposta **Ceppi**.

**Presidente**. Il signor Senatore **Ceppi** propone la soppressione dei due ultimi alinea. Se desidera parlare adesso....

Senatore **Vigliani**. Per me è lo stesso, purchè mi si conceda di parlare sulla questione.

**Presidente**. Metterò ai voti il primo alinea di quest'articolo così concepito:

« Esso si presenta al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notificazione della decisione con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti sul Consiglio di Stato. »

(Approvato)

« La decisione del Consiglio sarà dal suo presidente partecipata alla Corte ».

(Approvato)

« Se la decisione della Corte è annullata, questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio ».

(Approvato)

Senatore **Poggi**. Mi pare di dover chiamare l'attenzione dell'ufficio centrale anche sopra questo alinea....

**Presidente**. È già votato. Adesso vengono le due ultime parti delle quali l'ufficio centrale propone la soppressione.

Le leggo, poscia darò la parola al Senatore **Vigliani**.

« In caso di rinvio a un secondo giudizio sul merito, la Corte pronunzierà in sezioni riunite.

« È ammesso un secondo ricorso contro le decisioni profferite in grado di rinvio. In questo caso la decisione del Consiglio di Stato costituirà in modo irrevocabile la cosa giudicata ».

Senatore **Vigliani**. Mentre si discuteva una questione proposta dall'onorevole Senatore **De Foresta** circa il modo con cui si avesse a disporre pel caso in cui le decisioni della Corte dei conti, pronunciate a sezioni riunite e portate nel Consiglio di Stato fossero state annullate, è sorto il Senatore **Ceppi** a proporre una soppressione che toglierebbe di mezzo la questione messa avanti dal Senatore **De Foresta**.

Egli ha osservato che, quando si restringono, come per la recente votazione del Senato si è fatto, i motivi di annullamento a soli due casi d'incompetenza od eccesso di potere, più non si possa avverare il caso a cui si riferiva la questione promossa dall'onorevole Senatore **De Foresta**, quello cioè del rinvio dello stesso affare alla Corte.

E se così stesse veramente la cosa, questa sarebbe la soluzione la più soddisfacente, e radicale della questione anzidetta.

Ma io debbo confessare al Senato, che non sono interamente persuaso della verità dell'opinione espressa dall'onorevole **Ceppi** circa l'impossibilità che possa, in seguito ad annullamento pronunciato dal Consiglio di Stato per uno degli accennati motivi, aver luogo il rinvio dell'affare alla Corte dei conti.

Sono due, come diceva, i motivi per cui l'annullamento può aver luogo, l'incompetenza, e l'eccesso di potere. La incompetenza include anche il caso in cui la Corte dei conti si dichiarasse incompetente a giudicare quando fosse realmente competente. In questo caso il Ministero pubblico oppure l'agente contabile può promuovere l'annullamento della decisione e fare dichiarare che veramente la causa è di competenza della Corte.

Comprende il Senato che quando il Consiglio di Stato riconoscesse insussistente la incompetenza pronunciata dalla Corte dei conti, rimanderebbe l'affare alla Corte medesima, affinché usando di una competenza che avrebbe disconosciuto, decida nel merito: in questo caso dunque il rinvio potrebbe aver luogo.

Crede che potrebbe pure intervenire nell'altro caso in cui l'annullamento fosse stato pronunciato per eccesso di potere.

Supponete, a cagione d'esempio, che la Corte dei conti abbia pronunciato una pena la quale non stia nei suoi poteri. Voi avete già veduto che una sola pena può

essere dalla Corte pronunciata: essa è quella della multa che può ascendere a lire 2,000. Supponete che la Corte pronunci una multa maggiore delle lire 2,000, una pena che non le sia permesso di pronunciare e così ecceda i limiti del suo potere giuridico, in questo caso, il Consiglio di Stato, a cui fosse la decisione deferita l'annullerebbe o dovrebbe di nuovo rimandare alla Corte dei conti la causa affinché, giudicando ancora in merito, applichi una pena che stia in suo potere.

Parmi dunque dimostrato, se non prendo abbaglio, che possa, ancorchè in casi rarissimi, aver luogo il rinvio alla Corte e che per conseguenza non sia permesso di togliere dalla legge le due disposizioni che l'onorevole Ceppi vorrebbe sopprresse.

Esse esistono nella legge che ora regge la Corte dei conti e come hanno ragione di esistere nella legge vigente, così io credo che l'abbiano pure per essere conservate nella legge che stiamo facendo.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Dirò anzitutto, per rendere ragione dell'inquietudine in cui pareva trovarsi il signor Ministro Poggi, che poteva benissimo omettersi il membretto che dico: « se la decisione della Corte è annullata questa si uniformerà alla massima di diritto stabilita dal Consiglio, » ma che la sua votazione non induce reale contraddizione imperocchè la massima di diritto può riferirsi alla competenza e ad eccesso di potere; per esempio si metta il caso di annullamento per pronunciata incompetenza, la causa ritornerà alla Corte perchè riconoscendosi competente pronunci per la prima volta in merito, ma non può mai essere il caso di un secondo giudizio nel merito.

Convien distinguere il giudizio di nullità semplice dai giudizi di nullità, che portano un secondo giudizio nel merito.

La Corte di cassazione, ed il Consiglio di Stato, che ne tiene le veci, in questi casi, (perchè si tratta di materie d'amministrazione) è giudice assoluto della nullità; per incompetenza od eccesso di potere non è più il caso, che venga a profferirsi un secondo giudizio.

E qui ripeterò nuovamente che se la Corte dei conti si sia dichiarata incompetente, dopo l'annullamento di questa sentenza, ricorrendosi un'altra volta alla Corte essa riconoscerà la sua competenza: se trattasi d'eccesso di potere e siasi solo ecceduto in parte e non in tutto si uniformerà in quella parte sola al giudizio del Consiglio di Stato; ma non viene mai il caso che l'annullamento richiegga un secondo giudizio, perchè, tolta la violazione della legge, manca il merito al secondo giudizio, e confido che l'onorevole Senatore De Foresta riconoscerà con me che si possono senza inconvenienti abolire gli ultimi membretti dell'articolo in discussione.

Senatore Poggi, *Ministro senza portafoglio*. L'avvertenza, che voleva fare si riferiva alla parte dell'articolo votato.

Mi pareva che per connessione delle varie parti del-

l'articolo si dovesse la disposizione restringere al caso del rinvio, perchè non so comprendere come la Corte dei conti dopo annullata una sua sentenza dal Consiglio di Stato debba uniformarsi alla massima di diritto stabilita dal Consiglio se non ha luogo il rinvio presso la medesima per lo stesso affare.

Questa è la ragione per cui avrei proposto di sospendere il giudizio anche sulla prima parte dell'articolo, di modo che se si stabilisse che non siavi luogo al rinvio, vanirebbe anche l'obbligo di uniformarsi alla massima stabilita.

Se poi secondo l'opinione del Senatore Vigliani che io pure divido, il rinvio debbe avere luogo, allora stanno bene le altre disposizioni che vengono dopo a quella di cui si discorre.

Senatore De Foresta. Dopo le parole dette dall'onorevole Ministro poco mi resta da rispondere all'onorevole Senatore Ceppi.

Sono anch'io d'opinione che è impossibile, che la Corte dei conti si uniformi alle decisioni del Consiglio di Stato se la causa stessa non è rinviata.

Il membretto, che è stato votato, io credo ha pregiudicata la questione nel senso sostenuto dall'onorevole Senatore Vigliani.

Il Senatore Ceppi sentiva questa difficoltà, e diceva che la Corte si uniformerà alla massima stabilita dal Consiglio di Stato non in quella causa, ma nelle altre cause successive delle quali può essere investita.

Seguendo questo principio noi faremmo del Consiglio di Stato un legislatore: la decisione del Consiglio di Stato potrà sì essere obbligatoria per la Corte dei conti nella stessa causa, ma non in altri casi consimili, ai quali non si estenda la cosa giudicata.

Ripeto dunque che quando si è votato il capoverso di cui ora ci occupiamo, si è pregiudicata la questione nel senso sostenuto dal Senatore Vigliani.

In ogni caso io non ho voluto lasciar passare la proposizione messa avanti dall'onorevole Ceppi senza una spiegazione a salvaguardia dei principii.

Senatore Ceppi. Credo convenga distinguere il rinvio materiale dal rinvio legale che lascia luogo all'apertura di un nuovo giudizio, perchè nel caso di annullamento di pronunciata incompetenza, la causa debbe bensì ritornare materialmente alla stessa Corte da cui fu giudicata la incompetenza, ma non per rinvio ordinato.

Per esempio la Corte dei conti si dichiara incompetente a risolvere una determinata questione.

Il Consiglio di Stato facendo le veci di Corte di cassazione annulla questa sentenza.

Ritornando naturalmente, ma non per causa di rinvio che si ordina solo nei casi di secondo giudizio in merito, la Corte riconosce la sua competenza e si uniforma in questa parte alla relativa massima, onde sussiste benissimo il già votato membretto; (cosa che si può dire per abbondanza, perchè sulla votazione fatta non si ritorna), basta che si abolisca nell'articolo in di-

scorso tutto ciò che riflette quel rinvio che si ordina perchè si giudichi nuovamente in merito

Tutti quelli che conoscono, come conosce l'onorevole Senatore De Foresta, la materia della cassazione, riconosceranno facilmente che quando vi ha incompetenza od eccesso di potere essa annulla la sentenza senza rinvio; le parti ritornano all'occorrenza alla stessa Corte che si dichiarò incompetente, onde riconosca la sua competenza, ma ciò si opera naturalmente senza quel rinvio legale che porta a intavolare un nuovo giudizio nel merito; dunque io credo che siamo perfettamente d'accordo, e colla disposizione di diritto e colle cose già votate per sopprimere gli ultimi membretti dell'articolo in discussione, e riconoscere che il membretto precedente già votato si giustifica col dire che la massima ivi enunciata si riferisce all'incompetenza od all'eccesso di potere.

Senatore **Farina**. Chiedo la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Dirò una sola parola: mi pare che il primo membretto si debba conservare. Quando il Consiglio di Stato avrà dichiarato che la Corte è competente, e torni la causa davanti alla Corte dei conti, deciderà a sezioni riunite sì o no?

Ecco dunque una questione sulla quale è necessario di spiegarsi.

Senatore **Cibrario**. Continua il primo giudizio.

Senatore **Farina**. No, perchè è annullato colla cassazione della prima sentenza.

**Presidente**. Prima di metterla ai voti, rileggerò la penultima parte di quest'articolo (*V. sopra*).

Chi approva questa parte dell'articolo voglia sorgere. (Dopo prova e controprova è soppressa).

Leggerò l'ultima parte dell'articolo per metterla ai voti (*V. sopra*).

(Non è approvata).

Sono per conseguenza soppresse queste ultime due parti dell'art. 42.

Senatore **De Foresta**. Io credo non aver bisogno di dichiarare che non insisto per l'aggiunta da me proposta a quest'articolo. Essendo stati soppressi i due ultimi periodi del medesimo, essa non ha più motivo di essere.

**Presidente**. Essendo ritirata questa proposta, non resta che da mettere ai voti l'intero articolo che fu votato per parti.

(Approvato).

#### Art. 43.

« L'Agente contabile ha diritto di ricorrere alla Corte per revocazione nel termine di tre anni quando:

- « a) Vi sia stato errore di fatto, o di calcolo;
- « b) Per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego;
- « c) Si siano rinvenuti nuovi documenti dopo pronunciata la decisione.

« Il giudizio di revocazione sarà sempre preceduto da deliberazione della Corte sull'ammissione del ricorso, sentito il Pubblico Ministero. »

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Io credo che sovra due punti relativi a quest'articolo, sia opportuno che noi rivolgiamo la nostra attenzione.

L'uno concerne la decorrenza del termine di tre anni che quest'articolo stabilisce per l'esercizio dell'azione di revocazione.

Esaminando in complesso dell'articolo voi osserverete che non è determinato il punto da cui questo termine debba decorrere.

È bensì stabilita nell'articolo precedente la decorrenza del termine concesso in materia conforme, cioè nei ricorsi di annullamento. Si dice nell'articolo ora votato che il termine di tre mesi decorrerà dalla notificazione della decisione, ma nulla di simile nè di relativo è detto nell'art. 43 che ora esaminiamo. Importa quindi di riempire questa lacuna. Essa non esisteva nell'articolo corrispondente del progetto votato dalla Camera elettiva, cioè nell'art. 45. Infatti alla fine di quell'art. 45 si trova una disposizione la quale riassumendo i diversi casi di ricorso per revocazione, stabilisce che nei primi due casi il termine decorre dalla notificazione della decisione, nell'ultimo, dal giorno in cui si rinvennero i documenti, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria.

Questa disposizione la quale non si trovava nel primitivo progetto del governo, è stata opportunamente aggiunta dalla commissione della Camera elettiva che fu incaricata di esaminare questa legge.

L'altro punto che io dicevo degno di osservazione riguarda un quarto caso di revocazione. Esso si riferisce alle decisioni pronunciate sovra falsi documenti.

Questo caso è bensì ammesso anche nel progetto ministeriale, ma in modo molto più ristretto.

Quel progetto l'ammette soltanto in riguardo al pubblico Ministero; con un'evidente ragione di giustizia, a mio avviso, l'ufficio centrale l'ha esteso a tutte le parti, e ne ha fatto così un motivo comune ed ordinario di revocazione.

Ma, ciò posto, parmi che ne debba essere conseguenza naturale che anche questo caso sia collocato nel progetto dell'ufficio centrale in modo principale, e non incidentale, come giace nel progetto ministeriale, così che figuri sulla medesima linea, per così esprimermi, cogli altri mezzi di revocazione ammessi dalla legge.

Perciò io crederei che, dopo i capoversi a b e dell'articolo 43 se ne abbia da aggiungere un altro segnato d il quale dica: « Il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi. »

Aggiunto così questo caso di revocazione occorre di ristabilire l'ultima alinea dell'articolo del progetto ministeriale che ebbi testè l'onore di accennare, però modificandolo in modo, che comprenda pure il caso della

rivocazione proposta per la ricognizione della falsità dei documenti su cui emanò la decisione.

Per raggiungere questo scopo io proporrei che si collocasse al fine dell'articolo una disposizione così concepita. « Nei primi due casi, (che sono quelli di errore di fatto o di calcolo o di omissione o di doppio impiego), il termine decorre dalla notificazione della decisione, negli altri due, (cioè, l'uno del rinvenimento di nuovi documenti, e l'altro della ricognizione che la decisione fu pronunciata sopra documenti falsi) dal giorno in cui si rinvennero i documenti, oppure se ne riconobbe la falsità, salvi però gli effetti della prescrizione trentennaria ».

Prego il Senato di voler adottare questa doppia aggiunta che ho l'onore di sottoporli.

**Presidente.** Abbia la bontà di mandarmi il suo emendamento completamente redatto.

Senatore **Cibrario, Relatore.** Le osservazioni dell'onorevole Senatore **Vigliani** possono avere qualche gravità, e per non fare una discussione che sarebbe nel momento molto avviluppata e che si prolungherebbe forse al di là di quello che il Senato potrebbe desiderare, io proporrei che quest'emendamento fosse rinviato all'ufficio centrale, il quale in principio della tornata di domani presenterebbe o l'articolo modificato, o farebbe le sue osservazioni sopra le parti del medesimo che crederebbe di accettare e sopra quelle che crederebbe di non poter accettare.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore **De Foresta.**

Senatore **De Foresta.** Posto che l'onorevole relatore dell'ufficio centrale domanda che quest'articolo sia rinviato all'ufficio centrale medesimo per deliberare sugli emendamenti proposti dall'onorevole Senatore **Vigliani**, che sembrano veramente molto gravi, io accennerò fin d'ora all'intenzione che aveva di proporre un'aggiunta a quest'articolo medesimo, acciocchè l'ufficio centrale possa farsene carico.

L'aggiunta ch'io volevo proporre tenderebbe a dichiarare che l'ammissione della rivocazione della decisione della Corte dei conti non abbia effetto che per la parte dei conti attorno alle quali fossero stati giustificati o l'errore di calcolo, o l'ommissione o il doppio impiego.

Nella legge francese, ed anche nel Belgio, invece di accordarsi la rivocazione delle decisioni della Corte dei conti nei casi di errore di fatto, doppio impiego o di omissione, si dice, che la Corte, non ostante la sua decisione potrà sempre, finchè vi sia prescrizione, ammettere la revisione dei conti per riparare gli errori ed omissioni che fossero occorsi; dal che deriva naturalmente, e fu stabilito dalla giurisprudenza, che in questo caso è riveduta la sola parte del conto, a cui sia riferibile l'errore o l'ommissione: mentre se si lascia quest'articolo nei termini in cui è concepito, può derivarne che per un errore, che sia accaduto in una parte d'un conto, cada intieramente la decisione con tutti gli effetti della medesima.

Io vorrei pertanto giacchè si introduce l'azione per la revoca della decisione, che si riproducesse in questo articolo la disposizione che trovasi nell'art. 558 del Codice di procedura civile, in cui si dice che se la sentenza, contro della quale siasi promossa la domanda di revoca, contiene diversi capi, o diverse disposizioni, non si fa luogo che alla revoca della parte stata impugnata.

Io prego l'ufficio centrale a voler ritenere questa osservazione e farsene carico nella relazione che sarà per fare domani al Senato ove la sua istanza di rinvio sia accolta.

**Presidente.** Interrogo l'ufficio centrale se accetta pure che gli sia rimandata l'aggiunta del Senatore **De Foresta** per prenderla egualmente in esame colla proposta **Vigliani**.

Senatore **Cibrario, Relatore.** L'ufficio accetta.

**Presidente.** Domando al Senato se approva che queste due proposte siano rimandate all'ufficio centrale che si incarica di esaminarle, e di presentarne quindi una combinata relazione.

Chi è di quest'avviso sorga.

(Approvato).

Viene ora l'art. 44.

Art. 44.

« Nei casi e nel termine indicati all'articolo precedente, la rivocazione potrà anche aver luogo d'ufficio o sull'istanza del Pubblico ministero in contraddittorio dell'Agente contabile. »

(Approvato).

Art. 45.

« Dopo il termine di tre anni, potrà essere rivocata la decisione nel solo caso in cui si scopra che il giudizio sia stato pronunciato sopra documenti falsi. »

Senatore **Des Ambrois.** È necessario di sospendere la discussione di questo articolo in seguito al rinvio fatto all'ufficio centrale degli emendamenti proposti all'articolo 43.

**Presidente.** Si intende perciò sospeso l'articolo 45 perchè connesso coll'altro, e su di ciò non credo sia neppure il caso di interrogare il Senato.

Leggo ora l'art. 46.

Art. 46.

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'Agente contabile. »

Pregherci l'ufficio centrale di dirmi se intende che rimangano le parole: « a cura del Pubblico ministero. »

Senatore **Des Ambrois.** Si intende il consigliere che fa le funzioni del Pubblico ministero.

**Presidente.** Il dubbio che poteva esserci veniva da che all'articolo 37 si era soppressa l'indicazione del mezzo di trasmissione.

Senatore **Alfieri.** Desidererei sapere se si intende

che sarà trasmessa ogni decisione della Corte o soltanto quelle in materia contenziosa.

Se non sono queste sole, non vedo come il Pubblico ministero possa intervenire, poichè dalla legge stessa non è richiesto il suo intervento, se non quando si tratti di materia contenziosa.

**Senatore Des Ambrois.** Si tratta delle sole decisioni in materia contenziosa, non di altre, ed è per queste che il Pubblico ministero vi ha ingerenza.

**Presidente.** L'ufficio centrale mantiene per conseguenza la redazione dell'art. 46 come sta:

« Le decisioni della Corte saranno trasmesse a cura del Pubblico Ministero, per la loro esecuzione, al Ministro dal quale dipende l'agente contabile. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 46.

Chi lo approva sorga.

(Approvato).

Art. 47.

« Per l'esecuzione delle decisioni della Corte saranno applicabili i mezzi e le forme stabilite dalle leggi per la riscossione dei tributi diretti.

« Spetterà tuttavia alla Corte il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni. »

**Senatore Pernati.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al signor Senatore Pernati.  
**Senatore Pernati.** Il Senato ha potuto rilevare che questo articolo è diverso da quello del Ministero.

L'articolo del Ministero è il 48 e dice:

« Spetterà ai magistrati civili l'esame e il giudizio delle opposizioni agli atti di esecuzione coattiva delle decisioni della Corte.

« Spetterà alla Corte l'esame e il giudizio sulle questioni d'interpretazione delle sue decisioni. »

L'ufficio centrale non ha potuto accettare questo articolo del Ministero, perchè portava uno sconcio nella nostra legislazione.

Infatti il Senato ha già votato qualche articolo dal quale risulta che i Consigli di prefettura decidono dei conti delle province, dei comuni, delle Opere Pie.

Essi, in coerenza ai principii generali, fanno eseguire le loro sentenze.

Nel caso invece della Corte dei conti, si sarebbe veduta una anomalia, in quanto che la Corte dei conti doveva mandare le sue sentenze per la loro esecuzione ai Tribunali civili ordinari.

Non ha creduto, come dico, l'ufficio centrale di poter ammettere questa anomalia, ed è perciò che ha modificato l'articolo nei termini in cui si trova concepito, e che stanno sotto gli occhi del Senato.

Però vennero fatte all'ufficio centrale officiosamente alcune osservazioni sulla sua proposta, ed a seguito di ciò si è creduto di variarla, col mantenere il principio in sostanza che noi volevamo, quello cioè di escludere la ingerenza dei Tribunali civili ordinari per l'esecuzione delle sentenze della Corte dei conti; e nel medesimo

tempo si sarebbe provveduto anche se si vuole ad una maggior facilitazione con un decentramento di queste materie, deferendo le decisioni sulle opposizioni all'esecuzione delle sentenze ai Consigli di prefettura senza farle ritornare alla Corte dei conti, salva sempre però la giurisdizione della Corte stessa per pronunziare sulle difficoltà di interpretazione che potessero sorgere.

E perciò avrebbe redatto quest'articolo da sostituirsi a quello in discorso, nei termini seguenti: « Spetterà ai Consigli di prefettura il provvedere sulle opposizioni agli atti di esecuzione delle decisioni della Corte, secondo le norme proprie dei loro giudizi.

« È però riservato alla Corte il pronunziare sulle questioni di interpretazione delle sue decisioni. »

Con ciò credo, che la cosa sia abbastanza chiara e l'ufficio centrale spera che il Senato vorrà adottare questa nuova redazione.

**Presidente.** Debbo rileggere la nuova redazione proposta dall'ufficio centrale all'art. 47. (*V. sopra*).

Con ciò verrebbe per intero sostituito questo articolo a quello primitivamente proposto dall'ufficio centrale.

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io esprimerò una mia opinione personale al Senato su questa nuova redazione dell'articolo.

Credo che la sostituzione proposta dall'ufficio centrale, che mira a dare l'esecuzione e l'interpretazione delle opposizioni fatte alle decisioni della Corte dei conti non più ai Tribunali ordinari, come aveva stabilito il progetto ministeriale precedente, ma ai Consigli di prefettura, muova forse da una legge che già era stabilita in Piemonte, la quale dava delle competenze in simili materie ai consigli di prefettura. Questa legge però non vige, io credo, in tutte le altre province del Regno; ma sarà luogo forse in seguito a disputare se debba o no estendersi.

Io per massima debbo confessare che sono alieno assai dall'attribuire e per conseguenza anco dall'estendere le attribuzioni contenziose dei Consigli di prefettura; perchè a me pare che in tempi costituzionali e in tempi d'ordini liberi come sono i nostri, tutti i giudizi, qualunque forma abbiano, quando sono contenziosi, debbono essere portati avanti i Tribunali muniti di quelle garanzie che il sistema costituzionale vuole, cioè l'indipendenza dei magistrati e la inamovibilità. Perlocchè lo estendere la giurisdizione dei Consigli di prefettura, che hanno funzionari nè indipendenti nè inamovibili, credo sia cosa pericolosissima.

E questo, mi si permetta il dirlo, uno dei vizi che si è infiltrato nei sistemi costituzionali moderni basati sul sistema francese; imperocchè in Francia dopo la restaurazione accadde che si innestò alle istituzioni costituzionali l'ordinamento del potere amministrativo stabilito da Napoleone I, quando il Governo era assoluto e dittatorio, e molte attribuzioni si tolsero all'autorità

giudiciaria per darle all' autorità amministrativa: e questo inonesto, credo io, fu fatale assai alla costituzione francese ed alla sua durata; la monarchia che venne dopo l' impero risentì molti inconvenienti da non aver separato ciò che apparteneva al sistema napoleonico, da ciò che era proprio e contemporaneo all' idole dei governi costituzionali. Se invece di dare una larga estensione all' amministrazione contenziosa la Francia avesse dopo il 1814 dato maggiore ampiezza alle giurisdizioni ordinarie, quelle garanzie che non trovò nei poteri amministrativi e che condussero la monarchia costituzionale alla sua rovina, le avrebbe probabilmente trovate nell' autorità giudiciaria.

Quindi mi dispiace che nel sistema che va ad inaugurarsi ora con una legge sulla Corte dei conti, la quale sarà normale per tutto il regno d' Italia, noi invece di seguire i principii, che per me sono i migliori, cioè di allargare la giurisdizione dei Tribunali ordinari a preferenza degli amministrativi, adottiamo una disposizione la quale ci rinvia ad un potere il quale è composto di persone rispettabili e sapienti, ma che non costituiscono un Tribunale provvisto di quelle garanzie che sono oggi necessarie per la più imparziale decisione degli affari contenziosi. Sarei perciò di parere che fosse preferito l' articolo dell' antico progetto ministeriale a quello ora proposto dall' ufficio centrale.

Senatore **Pernati**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Pernati**. Io non seguirò l' onorevole sig. Ministro nella discussione teorica dell' adozione o non del contenzioso amministrativo, nè della sua eccellenza nè degli effetti che possa aver prodotto in altri paesi.

Io ho fatto notare, circa a quest' articolo, che bisogna mettere la legge d' accordo con se stessa. Ora abbiamo all' art. 33 già votato, che la Corte dei conti pronuncia in seconda istanza sopra gli appelli dalle decisioni dei consigli di prefettura, intorno ai giudizi di conti di loro competenza; abbiamo nella legge comunale e provinciale ormai estesa a tutta Italia, la competenza dei Consigli di Prefettura a questo riguardo; perciò credo che avendo, come non si può a meno, ammesso questo principio, bisogna coordinarlo anche colla giurisdizione della Corte dei conti.

Sarebbe un assurdo che il Consiglio di prefettura che giudica in prima istanza promuova in contenzioso amministrativo l' esecuzione delle sue sentenze; e che in appello avanti alla Corte dei conti l' esecuzione di questo secondo giudizio della Corte, che è un complemento del primo, debba essere devoluta ai Tribunali civili ordinari. È per ciò che noi abbiamo proposto di porre d' accordo queste disposizioni, ed io spero che l' evidenza di queste ragioni sia tale da persuadere il Senato ad accogliere la nostra proposta.

La questione del contenzioso amministrativo rimane intatta. Nell' altro ramo del Parlamento è stato presentato un progetto a questo riguardo; quando verrà a discutersi questa radicale riforma, sarà il caso di pren-

dero ad esame tutta la nuova legislazione in questa materia; naturalmente tutte le leggi che vi hanno tratto saranno modificate, ma introdurre qui un principio il quale porta una vera dissonanza coi precedenti per riguardo alla giurisdizione della Corte dei conti, parve tal cosa, dissi, che non si poteva fare, epperò pregarvi il signor Ministro di non insistere a questo riguardo nel voler far ripristinare l' articolo del progetto ministeriale il quale veramente non mi pare sia accettabile.

Senatore **Poggi**. Cedo la parola al Senatore Farina.

**Presidente**. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io avrei parlato nello stesso senso del signor Ministro.

Prima di tutto io non so come si chiameranno a decidere i Tribunali del contenzioso ove non havvi giurisdizione contenziosa amministrativa.

In secondo luogo io osservo che il motivo che giustifica i Tribunali del contenzioso amministrativo, si è quello di non ritardare l' azione governativa; ora siccome nell' esecuzione di una sentenza, resa contro un contabile, non sussiste il motivo del possibile ritardo dell' azione governativa, non vedo in massima quale inconveniente vi possa essere a demandare questa parte ai Tribunali ordinari.

Ma si dice, che vi sarebbe qualche screzio con quello che è già votato.

In questo caso, io quantunque non sia completamente convinto di questo screzio, opinerei che si rimandasse questa parte all' ufficio centrale, affinché vedesse (posto ch' è già un' altra parte che gli è rimandata) di riformarla intieramente, non allontanandosi dalla massima generale, di non estendere la giurisdizione dei Tribunali amministrativi al di là della necessità di non ritardare l' azione governativa che è la massima fondamentale dei Tribunali amministrativi; in secondo luogo, coordinarla in modo che la legge possa funzionare anche là dove il contenzioso amministrativo non esiste, come per esempio in Toscana.

Senatore **Cibrario**, *Relatore*. L' ufficio centrale accetta il rinvio.

**Presidente**. Interrogo il Senato se ammette il rinvio anche di questo articolo 47.

(Approvato)

Quest' articolo 47 è rinviato all' ufficio centrale insieme cogli art. 43, 45.

### TITOLO TERZO.

#### *Disposizioni generali e transitorie.*

#### Art. 48.

« Con Regio Decreto, a proposizione del Ministro delle Finanze, sentita la Corte dei conti, saranno stabilite:

« a) Le forme del procedimento nei giudizi della Corte;

« b) Le norme da seguirsi per la verificaione e per lo accertamento dei conti dell'Amministrazione. (Approvato).

Art. 49.

« La Corte dei conti determinerà con regolamento le forme colle quali essa deve procedere nello esercizio delle sue attribuzioni non contenziose.

« Il Presidente della Corte provvederà con regolamento alla disciplina e al servizio interno degli uffizi e della segreteria della Corte, agli uscieri, alle apese d'uffizio, e a quanto altro sarà necessario per la esecuzione della presente legge. »

(Approvato).

Art. 50.

« Dal 1 aprile 1862 le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno, e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro di cui all'articolo 17. »

**Ministro delle Finanze.** È evidente che la legge non può porsi in esecuzione al 1 aprile 1862; per altra parte sarebbe anche pericoloso il fissare un'altra epoca ed inserire il 1 maggio o il 1 giugno. Io proporrei di sostituirvi una frase generica cioè: « dal giorno della promulgazione della legge, le Corti dei conti, ecc. sono abolite, » imperocchè la legge si promulgherà allorquando il regolamento, o tutto quanto occorre per la sua esecuzione, sarà ultimato. Questa è una prima proposta.

Ne farei una seconda, e sarebbe di sopprimere alla fine dell'art. le parole: « e contemporaneamente saranno posti in vigore gli uffizi di riscontro di cui all'articolo 17. »

Infatti questi uffizi di riscontro sono già in vigore fin d'ora, e parrebbe una contraddizione il mettere qui l'epoca in cui essi hanno da essere messi in vigore. L'art. 17 dice che gli uffizi di riscontro ci hanno da essere. È meglio quindi lasciare ciò alla responsabilità ministeriale.

**Senatore Cibrario, Relatore.** L'ufficio accetta tutte e due le modificazioni.

**Presidente.** Rileggo allora l'articolo con queste modificazioni.

Art. 50.

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le Corti dei conti, attualmente sedenti in Torino ed in Firenze, sono abolite, la Gran Corte dei conti in Napoli e quella di Palermo cesseranno, a partire dallo stesso giorno, di avere le incombenze date con questa legge alla Corte dei conti del Regno. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 51.

« Con Decreti Regi, a proposizione del Ministro delle finanze, saranno nominate Commissioni temporanee in Firenze, in Napoli e in Palermo per la revisione dei conti che riguardano gli anni 1861 e i precedenti.

« Sarà nello stesso modo provveduto alla liquidazione e revisione dei conti arretrati che si riferiscono agli esercizi anteriori a quello del 1860, i quali erano di competenza della Camera dei conti sedente in Parma.

« Le deliberazioni delle suddette Commissioni saranno a suo tempo depositate negli archivi della Corte dei conti.

« La trattazione degli affari in corso presso la Corte dei conti di Torino sarà, senza interruzione e senza che occorran nuovi atti, ripresa e continuata dalla Corte dei conti del Regno, colle forme stabilite dalla presente legge. »

(Approvato).

Rimangono adunque in sospenso i tre articoli, 43, 45, 47, sui quali l'ufficio centrale si è riservato di esporre la sua opinione nella seduta di domani.

Ora verrebbe, secondo l'ordine del giorno che si era indicato ieri, la discussione del progetto di legge sulla tassa di registro.

Prima di tutto pregherei gli onorevoli Senatori a voler domani essere solleciti, perchè in principio della seduta si dovrà probabilmente venire allo squittinio segreto su questo progetto di legge. Io non dubito che i Senatori procureranno di essere presenti al tocco, perchè sarebbe disdicevole di veder sospesa per qualche tempo la votazione finale di questa legge.

Ho detto che l'ordine del giorno indicato ieri avrebbe portato la discussione sulla tassa di registro. Il Senatore Lauzi aveva fatto istanza sul principio della seduta perchè si portasse in questa stessa adunanza la discussione del progetto di legge relativo alla concessione di una pensione alla vedova Grasselli.

**Senatore Araldi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Araldi.** Volevo già sorgere per appoggiare la proposta dell'onorevole mio collega Senatore Lauzi, quando la pronta risposta del Presidente mi consigliò a riservarmi di prendere la parola più tardi; ed ora la prendo per pregare il Senato a voler accondiscendere alla proposta dell'onorevole Senatore Lauzi, considerando le ristrettezze della famiglia Grasselli, alla quale, anche perchè della mia città, in particolar modo mi interessò.

**Presidente.** Questa relazione è stata distribuita solo ieri, ma il Senato può prescindere da quanto stabilisce il regolamento; farò osservare inoltre che non vi sarebbe più che una breve ora di tempo per intraprendere la discussione sulla legge della tassa di registro.

Interrogo quindi il Senato se vuole passare immediatamente alla discussione del progetto di legge relativo alla pensione alla vedova Grasselli.

(Il Senato approva).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA PENSIONE ALLA VEDOVA DELL'ISPETTORE DI QUESTURA AVVOCATO ANTONIO GRASELLI.

(V. atti del Senato N. 125).

**Presidente.** Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla concessione di una pensione alla vedova dell'ispettore di Questura avvocato Antonio Grasselli.

Leggo il progetto di legge (V. *infra*).

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« A Francesca Mombelli, vedova dell'avvocato Antonio Grasselli, morto in Bologna in causa delle sue funzioni d'ispettore di Questura, è assegnata sull'Erario nazionale, a cominciare dal giorno 30 del mese di ottobre 1861, la pensione di lire mille seicento annue. »

(Approvato).

Art. 2.

« Nel caso di morte della detta vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione sopra assegnata sarà reversibile per lire 800 alla figlia Maria Rosa Grasselli, nata il 23 gennaio 1846 finchè rimanga in stato nubile. »

(Approvato).

Si passa allo squittinio segreto; dopo si scioglierà la seduta, rinnovando ai signori Senatori la preghiera di essere diligenti per la seduta di domani.

(Il Senatore, *Segretario*, d'Adda fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Votanti . . .	88
Favorevoli . .	85
Contrarii . . .	3

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).